Ordinamento giuridico penale

- Per Ordinamento Giuridico si intende il complesso delle norme giuridiche che regolano l'esistenza di un consorzio umano sulla base del principio "ubi societas ibi jus".
- Ordinamento Giuridico e diritto sono in pratica la stessa cosa poiché le norme acquistano carattere giuridico, cioè diventano "diritto", in quanto fanno parte dell'ordinamento imposto e fatte valere dall'autorità dello Stato: il diritto comprende anche il corpo dottrinale formato di conoscenze scientifiche ed elaborato dagli studiosi.
- Diritto pubblico: norme che regolano il funzionamento dello Stato e degli Enti Pubblici, aventi potere sovrano. Ne fanno parte il diritto costituzionale, l'amministrativo, il processuale penale e civile, l'ecclesiastico, l'internazionale.
- Diritto privato: norme che regolano i rapporti fra i singoli cittadini. Ne fanno parte il diritto civile, il commerciale, del lavoro, ecc.

Nozioni di diritto penale

- Fenomeni o fatti giuridici: sono gli avvenimenti ai quali le leggi collegano conseguenze giuridiche ovvero l'acquisto, la modificazione o la perdita di un diritto.
- Atto: qualsiasi condotta, omissiva o commissiva, verbale o scritta, capace di produrre effetti giuridici.
- Vi sono fatti naturali (o involontari): sono eventi della natura interessanti il diritto (nascita, morte, calamità) e fatti umani (o volontari), rappresentati da azioni umane mosse dalla volontà.
- I fatti possono essere leciti (azioni e dichiarazioni di volontà di privati: le dichiarazioni di volontà dell'Autorità sono dette "provvedimenti") oppure illeciti ovvero l'illecito penale (reato). l'illecito civile (torto), quello processuale, quello amministrativo.
- L'illecito penale e quello civile appartengono entrambi ai fatti giuridici volontari perchè cagionati da azione contraria alle norme del diritto: li distingue la diversa sanzione prevista ovvero la pena (contravvenzione ed arresto; multa e reclusione; nullità; decadenza; risarcimento).

DIRITTO PENALE

- Comprende l'insieme delle norme giuridiche in forza delle quali lo Stato vieta, mediante la minaccia della pena, le azioni umane dannose alla società e determina i fatti illeciti cui sono collegate le sanzioni, motivo per cui l'autore del reato è sottoposto ad una pena.
- Diritto penale sostanziale (o materiale): norme contenute nel codice penale e nelle altre leggi speciali, che regolano la materia dei reati e delle pene.
- Diritto penale processuale (o formale): norme che regolano il processo penale e l'attività dei pubblici organi giurisdizionali.
- Il diritto penale considera i fatti (reati) ed i soggetti (rei).
- Scopo principale del diritto penale è l'assicurare la conservazione e la tranquillità della "res publica", ponendo delle barriere invalicabili atte ad evitare che il cittadino violi la sfera privata dell'altro e compia azioni nocive per la società. Non ci sono solo le pene ma anche le misure di sicurezza, che hanno carattere preventivo e curativo e mirano al riadattamento sociale del reo.

Le norme penali

- Sono parte del diritto penale e ne rappresentano "le singole disposizioni di legge che vietano determinati comportamenti o ne prescrivono altri, sotto la minaccia di una pena, onde garantire quei beni che si ritiene meritevoli di tutela nell'interesse dalla collettività".
- Sono norme statuali (promanano dall'autorità dello Stato), imperative (impongono una regola di condotta obbligatoria), tassative (previste e sanzionate dalla legge secondo il principio di legalità nullum crimen, nulla poena sine lege).
- Ogni norma comprende 2 parti ovvero il precetto (un comando oppure un divieto) e la sanzione (conseguenze giuridiche della trasgressione ad un precetto).
- Per altro la legge penale NON dà ordini diretti (come i comandamenti religiosi) ma proibisce determinate azioni in modo indiretto (ovvero minacciando una pena).

Ed ancora

- Norme incriminatrici: fornite di precetto e di sanzione.
- Norme scriminatrici: prevedono le cause di non punibilità e tolgono al fatto commesso il carattere antigiuridico (p. es. lo stato di necessità, il consenso dell'avente diritto).
- Norme esplicative: spiegano il significato di certe espressioni di legge.
- Norme interpretative: interpretano o danno i criteri per interpretare altre norme.
- Norme di rinvio: richiamano ad altre norme per farle proprie o per dare ad esse rilevanza senza incorporarle.

Il principio della legalità

- E' la fonte principale del diritto penale e circoscrive il diritto penale entro confini chiusi di reati e di pene. "Riserva di legge": è la legge l'unica fonte normativa in materia penale.
- "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite", ex art. 1 c.p.
- "Nullum crimen, nulla poena sine lege", la legge è l'unico fondamento dell'incriminazione e nessun reato può esistere al di fuori della legge. Lo Stato impone un limite al proprio potere repressivo e fissa un limite anche agli interventi arbitrari di giustizia penale (principio della legalità formale)

Ed ancora

- Destinatari della norma penale sono tutti i cittadini e nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (salvo allorchè si tratti di ignoranza inevitabile - Corte Costituzionale sent. 364/1988).
- L'imperativo penale vale per tutti, a prescindere dalla idoneità degli individui a comprendere o meno il valore intimidatorio della legge: di tale inidoneità si terrà conto al momento di sanzionare (imputabilità).

Interpretazione della norma penale

- Serve a far conoscere il significato delle norme giuridiche.
- Interpretazione autentica: è fornita dallo stesso legislatore con una norma apposita. E' vincolante per tutti.
- Interpretazione giudiziale: non è vincolante. (nei dubbi Cassazione a Sezioni Unite)
- Interpretazione dottrinale: ha solo valore di opinione.

ED ANCHE:

- Interpretazione grammaticale: desunta dal senso letterale e sintattico delle parole.
- Interpretazione logica: ricerca l'intenzione del legislatore o lo spirito della legge.
- Interpretazione analogica: si fa riferimento a disposizione analoga ma è vietata nelle norme incriminatrici ed è parzialmente consentita nelle norme scriminatrici che tornano a favore dell'imputato.
- La regola stessa la fornisce la legge: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Computo e decorrenza della legge penale

- Principio della irretroattività: nell'ordinamento italiano la legge non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore (si deve applicare la legge vigente al momento del fatto e non si può essere incriminati per fatti non considerati reato allorchè furono commessi).
- Nella successione di leggi si applica il principio della retroattività se la legge (più favorevole) abolisce un reato prima esistente (salvo le leggi eccezionali e quelle temporanee).
- Principio della territorialità: la legge penale vale in tutto il territorio dello Stato e tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato debbono osservare la legge penale. Sono compresi navi ed aerei, fatte salve norme di diritto internazionale. Reati commessi all'estero (MGF).
- Principio dell'immunità: sono deroghe per determinate persone in relazione alle funzioni o agli uffici che ricoprono e tengono conto dell'Organo rappresentato.

Il Reato

- E' ogni fatto illecito cui l'Ordinamento Giuridico collega, come conseguenza, una pena: una norma che lo descrive, un fatto che lo costituisce, una sanzione penale che lo punisce (l'applicazione della sanzione rappresenta il momento esecutivo con cui si sconta la pena inflitta).
- Il legislatore descrive figure legali astratte corrispondenti a determinati comportamenti umani dannosi alla società e crea tipo di reato. Il giudice accerterà a quale modello "tipico" sia conforme il fatto connesso e quale sia la sanzione prevista. Viene fatta la connessione fra fattispecie legislativa ed il fatto commesso ovvero si qualifica la "tipicità" del fatto stesso.
- Comunque, in relazione alle condizioni economico sociali ed alla evoluzione dei costumi, la legge penale evolve, per cui oggi non sono puniti comportamenti ieri sanzionati (adulterio, plagio, ecc.).

Oggetto e soggetto del reato

- Oggetto del reato: in senso materiale è l'individuo o la cosa su cui cade l'azione del reo(p. es. l'oggetto del furto, la persona uccisa) mentre in senso giuridico è il bene tutelato dalla norma penale (interesse dello Stato o della collettività o del singolo).
- Soggetto attivo del reato: è colui che compie l'azione costitutiva del reato stesso. A volte è "chiunque" ed a volte deve avere una determinata qualifica. Altre volte più aversi il concorso di più persone nel reato. A volte la stessa persona compie più reati (concorso di reati; formale con una sola azione si compiono più violazioni; materiale (più reati con azioni distinte).
- Soggetto passivo del reato: è la persona offesa dal reato, la vittima. Nei delitti contro la pubblica incolumità (p. es. strage) i soggetti passivi sono più persone. Vi sono anche reati senza vittime poiché non offendono persone ma p. es. la moralità.
- Danneggiato: è colui al quale in reato ha cagionato un danno. Di solito danneggiato e soggetto passivo sono la stessa persona ma altre volte possono essere i familiari di un deceduto.

Classificazione dei reati

- Si distinguono in delitti o contravvenzioni a seconda della qualità della pena erogata.
 - Delitti: sono i reati più gravi, puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa.
 - Contravvenzioni: sono i reati meno gravi, puniti con l'arresto e l'ammenda.

Ed anche

- Reati dolosi, preterintenzionali o colposi: elemento psicologico.
- Reati di danno o di pericolo: i primi ledono un bene protetto ed i secondi mettono in pericolo (probabilità che si verifichi un danno) tale bene.
- Reati commissivi od omissivi (anche sanitari; sentenza Franzese).
- Reati procedibili di ufficio o a querela di parte.
- Reati consumati o tentati: nei primi viene raggiunto il risultato conclusivo mentre nel secondo manca l'evento, nonostante l'intenzione ed i mezzi adatti (atti idonei in modo non equivoco).
- Reati unisoggettivi e plurisoggettivi: commessi da una persona o richiedenti obbligatoriamente il concorso di più persone.
- Reati comuni e reati esclusivi: i primi possono essere commessi da chiunque, i secondi richiedono un particolare qualifica i o professionale (p. es. medico).
- Reati di condotta (formali) con l'evento che si immedesima nell'azione o omissione (percossa, violenza sessuale) o di evento (materiali) in cui occorre un evento distinto dalla azione (la morte per avere l'omicidio).

Elementi costitutivi del reato

- Vi sono elementi essenziali psicologici (o soggettivi, rappresentati dallo scopo e dalla volontà) e materiali (o oggettivi, rappresentati dall'azione e dall'evento).
- Il reato dunque richiede: "una volontà colpevole ed un fatto materiale".
- Vi sono elementi accidentali che non modificano l'essenza del reato ma incidono sulla gravità e sulla entità della pena: sono le circostanze.
- In una tripartizione il reato comprende il fatto tipico (requisito materiale), l'antigiuridicità (requisito formale) e la colpevolezza (requisito psicologico). Il reato è: "un fatto antigiuridico colpevole".
- ANTIGIURIDICITA': è antigiuridico un fatto che contrasta con l'ordinamento penale. Vi sono conformità del fatto concreto con il modello astratto descritto dalla legge ed in mancanza di cause di giustificazione.

Elementi oggettivi del reato

- L'elemento oggettivo del reato è il fatto, che deve essere conforme al modello astratto previsto dalla legge.
- Il fatto si compone dell'azione e dell'evento. L'azione da sola non basta: occorre un effetto dell'azione stessa ovvero un evento, in nesso causale con l'azione.
- L'azione (ovvero la condotta) può essere commissiva il fare con azione unica o complessa, con dei mezzi) o omissiva (il "non fare" qualche cosa di determinato e prescritto). Si può non fare ciò che la legge comanda (mera condotta omissiva) oppure non impedire con uno sforzo di volontà il verificarsi di un evento (reato commissivo per omissione)
- L'evento è il sinonimo di effetto o di risultato ed è un effetto naturale (incide sulla realtà fisica) ed è anche antigiuridico.

Elementi soggettivi del reato

- Sono costituiti dallo scopo e dalla volontà o, come detto, dalla colpevolezza.
- Scopo: è il movente o il motivo dell'azione. Può avere importanza in termini di circostanze aggravanti o attenuanti (motivi morali o sociali, motivi futili ...).
- Colpevolezza: è l'atteggiamento psicologico del soggetto agente che, volontariamente, trasgredisce la legge penale, scegliendo fra tornaconto personale ed interesse della collettività. E' la contraddizione fra volontà del soggetto agente (azione cosciente e volontaria: volontà colpevole) e volontà del precetto penale. Il termine "colpevolezza" non compare nel c.p.

Colpevolezza

- Colpevolezza ed antigiuridicità: la colpevolezza indica la contraddizione fra volontà dell'autore e volontà della legge (disapprovazione sul comportamento dell'agente) mentre l'antigiuridicità è la contraddizione fra il fatto e la norma penale (disapprovazione sul fatto).
- Colpevolezza ed imputabilità: l'imputabilità è il presupposto della colpevolezza e non è colpevole che non è capace di intendere e di volere. Per altro si può essere imputabili e non colpevole (forza maggiore).
- Colpevolezza e responsabilità: "Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà (art. 42 c.p.): nullum crimen sine colpa.

Se responsabilità = disobbedienza ad una norma penale con azione cosciente e volontaria, allora è "colpevolezza".

Se responsabilità = obbligo del colpevole di subire le conseguenze della propria condotta, allora è "

punibilità ".

Forme della responsabilità

- Ex art. 27 Costituzione la responsabilità penale è personale, ovvero deve derivare da un fatto colpevole individuale ed è esclusa la responsabilità penale per fatto altrui.
- Affinché un individuo sia punito per un reato, deve averlo materialmente cagionato, deve esserne moralmente responsabile, deve esservi nesso causale fra azione ed omissione ed evento (causalità materiale), l'azione od omissione deve essere stata compiuta in condizioni psichiche normali, tali da poter considerare l'individuo responsabile (causalità psichica).
- Responsabilità soggettiva: il fatto è commesso con coscienza e volontà e deriva da dolo, preterintenzione o colpa.
- Responsabilità oggettiva: si risponde del reato commesso pur mancando il nesso psichico fra il fatto e l'autore (al di fuori di dolo, preterintenzione o colpa) ma vi era la volontà dell'azione e sussiste il nesso fra azione, omissione ed evento. Si riscontra nei reati aggravati dall'evento (abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso) in cui dalla condotta deriva, come evento non voluto, la morte o la lesione personale

Elemento psicologico del reato (1)

- art. 42 c.p.: "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge".
- I delitti dolosi sono la regola, gli altri l'eccezione.
- Azione voluta ed evento preveduto e voluto: delitto doloso.
- Azione voluta ma evento voluto in forma meno grave di quella verificatasi: delitto preterintenzionale.
- Azione voluta ma evento voluto in forma più grave di quella verificatasi: delitto tentato.
- Azione voluta ma l'evento non è voluto, per altro prevedibile ed evitabile: delitto colposo.
- Azione voluta ma evento non voluto nè prevedibile: responsabilità oggettiva (abbandonando il figlio minore non si vuole la morte nè era prevedibile ma se ne risponde se la morte avviene.)

Elemento psicologico del reato (2): il dolo

- Dolo: ex art. 43 c.p. "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".
- Vi sono coscienza e volontà dell'azione e rappresentazione o previsione dell'evento. Si ha l'intenzione di cagionare un evento antigiuridico : è sufficiente che l'autore conosca il carattere antisociale del gesto.

DOLO

- Dolo generico: è sufficiente la sola previsione e volontà del fatto descritto dalla norma incriminatricre, senza ulteriori fini.
- Dolo specifico: richiede un fine particolare che la legge precisa per un determinato reato (p. es. autolesionismo a fini di frode).
- Dolo intenzionale: evento previsto e voluto; si persegue dall'inizio la volontà di realizzarlo.
- Dolo eventuale: accettazione da parte del soggetto di tutte le conseguenze della sua condotta, anche le più gravi commesse, pur di non rinunciare all'azione.
- Il dolo può variare come intensità: dolo di premeditazione (più grave), dolo comune (forma intermedia), dolo d'impeto (forma meno grave).

Preterintenzione

- Ex art. 43 c.p. "è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'azione o l'omissione deriva da un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.".
- Si produce un evento più grave non voluto nell'atto di cagionare un evento meno grave e voluto (cioè il delitto - base)
- Comunque richiede l'esistenza di un nesso di causa fra la condotta dell'autore e l'evento più grave non voluto: sono necessari degli accertamenti tecnici.

La colpa

- Altro elemento psicologico del reato: ex art. 43 c.p. il delitto "è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)".
- E' una condotta volontaria, omissiva o commissiva, da cui deriva un evento antigiuridico non voluto, ma prevedibile, che si poteva e doveva evitare usando cautela.
- Si punisce la trasgressione di misure precauzionali o preventive prescritte dalla legge o dettate da usi e consuetudini per prevenire ed evitare eventi dannosi.

La colpa (2)

- Colpa generica: è dovuta a negligenza (trascuratezza, disattenzione), imprudenza (agire con avventatezza, senza le opportune cautele) o imperizia (difetto di abilità tecnica e di preparazione professionale). Azione contraria alle buone regole di comportamento.
- Colpa specifica: deriva dalla violazione di precise norme stabilite dalla legge o dall'Autorità-
- Colpa semplice: è quella di chi doveva e poteva prevedere ed evitare l'evento ma non lo ha fatto per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme.
- Colpa cosciente (o con previsione): è quella di chi ha previsto l'evento come possibile ma agisce nella fiducia di poterlo evitare.

Nesso causale

- Un comportamento umano può considerarsi causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato.
- Una condotta non può essere considerata causativa di un evento se quest'ultimo si sarebbe verificato ugualmente, anche in assenza della condotta oggetto di contestazione.
- Bisogna quindi procedere ad un "giudizio controfattuale", pensando assente una determinata condizione e chiedendosi se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza. Specie nelle condotte omissive.

In Responsabilità sanitaria

- E' indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tale modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o posticipato. (casi di condotta omissiva).
- Il nesso di causalità tra l'omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente sussiste solo ove venga accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente (evento che non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche del dolore).

Art. 589 c.p. (omicidio colposo)

• Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Circostanze aggravanti comuni ex art. 61 c.p.

- l'aver agito per motivi futili ed abbietti.
- l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.
- l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone.
- l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, ecc., ecc.

Disegno di Legge "Grillo" (ministra della Salute) settembre 2018

- All'art. 61, primo comma del codice penale, dopo il numero 11-sexties è aggiunto il seguente
 - * 11 -septies: "l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni".

Viene istituito un Osservatorio Nazionale per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie che dovrà monitorare gli episodi di violenza, promuovere studi ed analisi, monitorare l'attuazione di misure di prevenzione e protezione, acquisire i dati sull'entità e frequenza del fenomeno.

Art. 589 bis c.p. (omicidio stradale)

- Chiunque, anche non conducente, cagioni per colpa un evento letale in violazione delle norme sulla circolazione stradale, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
- se vi è uno stato di ebbrezza intermedia (0,81-1,5 g/l) chiunque è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.
- se vi è uno stato di ebbrezza grave (> 1,5 g/l) il conducente è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Vi è revoca della patente.
- Pena aumentata di 1/3 se senza patente o senza assicurazione.
- se fuga pena aumentata da 1/3 a 2/3 e non inferiore a 5 anni.
- attenuante del concorso di colpa. (vedi anche art. 186 C. d.S.).

Art. 582 c.p. Lesione personale (dolosa)

- * "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 mesi a 4 anni.
- * Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".
- Malattia è "disfunzionalità essenziale in evoluzione".

Lesioni personali dolose art. 582 c.p.

- Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito ... Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle aggravanti previste negli artt. 583 e 585 (armi, veleni, altri mezzi insidiosi), ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 (contro l'ascendente e il discendente)e nell'ultima parte dell'articolo 577 (contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre e la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta), il delitto è punibile a querela della persona offesa.
- Aggravanti comuni sono, ex art. 61 c.p., p. es. l'aver agito per motivi futili ed abietti, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà, l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualifica di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato, l'aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di coabitazione, di ospitalità.





Lesioni personali aggravate ex art. 583 c.p.

• Sono lesioni personali dolose gravi (reclusione 3-7 anni):



I.se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

2.se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni personali gravissime

- Sono lesioni dolose gravissime dal punto di vista biologico (reclusione da 6 a 12 anni) se dal fatto deriva:
- I.una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2.la perdita di un senso;
- 3.la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.
- 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del volto.

Art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)

 Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con Se la lesione è grave la pena ..., se è gravissima ... "

Art. 590 bis c.p.

- Riguarda le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
- Una ipotesi base punisce chiunque (anche i non conducenti) che cagionino per violazione delle norme sulla circolazione stradale una lesione personale grave (da 3 mesi ad 1 anno) o gravissima (da 1 a 3 anni).
- Se ebbrezza intermedia (0,8-1,5) chi guida è punito, per lesione grave con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e, per lesione gravissima, con la reclusione da 1 a 4 anni.
- se ebbrezza grave (> 1,5 g/l) il conducente di veicolo a motore è punito, per le lesioni gravi da 1 a 5 anni di reclusione, per le gravissime da 4 a 7.

Art. 590 sexies c.p.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

art. 583 quater c. p.


• nell'ipotesi di lesioni personali cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni, le lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni.







Qualifiche giuridiche del personale sanitario



- art. 357 c.p. "Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
- Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
- Il MMG è ritenuto a tutti gli effetti dalla Cassazione un pubblico ufficiale (da altri un incaricato di pubblico servizio ed in tal caso è tenuto comunque non solo al referto ma anche alla denuncia di reato)

Ed ancora

- Art. 358 c.p.: "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, a qualunque titolo prestino un pubblico servizio ... deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.".
- Art. 359 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
 - i privati che esercitano professioni sanitarie o forensi, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad ad avvalersi







NOTITIA CRIMINIS



- IL C.P.P. PREVEDE, EX ART. 330 E SUCC., CHE IL P.M. E LA P.G. ACQUISISCONO LE NOTIZIE DI REATO A LORO TRASMESSE O PRESENTATE E CIÒ OBBLIGATORIAMENTE ANCHE A MEZZO DEI MEDICI (E ALTRE FIGURE) CHE RIVESTANO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO COME PURE DAI MEDICI (CON REFERTO) CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (LIBERO PROFESSIONISTA).
- LA OMISSIONE COSTITUISCE UN REATO SPECIFICO PER IL MEDICO.

DENUNCIA ??

- È L'ATTO CON CUI IL SANITARIO INFORMA UNA PUBBLICA AUTORITÀ RELATIVAMENTE A FATTI O NOTIZIE APPRESI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI CUI È OBBLIGATO PER LEGGE A RIFERIRE. PUÒ ESSERE REFERTO O "RAPPORTO" O ALTRO
- HA QUESTE CARATTERISTICHE: OBBLIGATORIETÀ (MA EVITARE SCONFINAMENTI INDEBITI ED OCCORRE DIRETTA ACQUISIZIONE), INIZIATIVA DEL DENUNCIANTE, PROFESSIONALITÀ (SFERA DI COMPETENZA), OGGETTO (FATTI DI INTERESSE PUBBLICO), FINALITÀ, DESTINAZIONE E SANZIONE (PER OMISSIONE O RITARDO).
- DENUNCE AMMINISTRATIVE (DICHIARAZIONI DI NASCITA E DI MORTE), SANITARIE (MALATTIE INFETTIVE) E PENALI (DENUNCIA VERA E PROPRIA E REFERTO)

Omissione di referto

- ex art. 365 c.p. (omissione di referto) "chiunque avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 (A. G o altra autorità cui si ha l'obbligo di riferire) è punito con la multa ...". Sono esclusi i delitti perseguibili a querela.
- ex art. 5 c. p.. "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale". Nel dubbio ragionevole presentare referto.
- si tratta di un reato omissivo doloso (il medico libero professionista lo ha fatto con coscienza e volontà di omettere e ritardare pur essendo consapevole di avere prestato la propria assistenza od opera in un caso che poteva presentare i caratteri della perseguibilità di ufficio), di pericolo (di non perseguibilità dell'autore di un reato) e l'omissione è punita per il solo fatto che si è verificata indipendentemente dalle conseguenze alla amministrazione della giustizia. Spetta dunque al medico l'accertare, anche in termini di astratta possibilità se il caso che ha richiesto il suo intervento professionale coinvolga o meno la responsabilità di terzi: non è compito del sanitario accertare l'attendibilità delle dichiarazioni nè l'attribuire eventuali responsabilità: si deve fare solo una valutazione tecnica del fatto senza entrare nel merito delle questioni giuridiche.
- Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe l'assistito a procedimento penale (esimente).

PRECISAZIONI

- ASSISTENZA: PERSONE VIVENTI OPPURE PRESTAZIONE CON CARATTERE DI CONTINUITÀ.
- OPERA: CADAVERI E RESTI MORTALI OPPURE INTERVENTO OCCASIONALE O TRANSITORIO.
- COMUNQUE È L'AVER CONSTATATO DIRETTAMENTE UN DETERMINATO QUADRO CHE PUÒ ESSERE IN RELAZIONE CON UN DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO. HA IL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ.
- A DIFFERENZA DELLA "DENUNCIA", IL DELITTO SU CUI SI RIFERISCE È "IN ASTRATTO E POTREBBE NON APPARTENERE AL MONDO DELLA REALTÀ", IL REFERTO CONTIENE SEMPRE DATI DI NATURA BIOLOGICA A DIFFERENZA DEL "RAPPORTO".







Delitti perseguibili d'ufficio

- Delitti contro la vita: omicidio nelle varie forme (volontario, preterintenzionale e colposo- anche infortuni sul lavoro);, omicidio del consenziente, Morte in conseguenza di altro delitto, istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Attenzione alle morti "tardive" e "sospette".
- Delitti contro l'incolumità individuale:lesioni volontarie (dolose) con malattia di durata > 20 giorni o se circostanze aggravanti ex art. 583 c.p. (quelle biologiche, lesioni gravi e gravissime) o 585 c.p. (armi da sparo, gas accecanti, strumenti atti ad offendere e dei quali è vietato dalla legge il porto assoluto, ovvero senza giustificato motivo), lesioni personali colpose gravi e gravissime limitatamente ai casi di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali ex art. 590 c.p., lesioni conseguenza di altri delitti perseguibili di ufficio (p. es. da esercizio abusivo di professione sanitaria).
- Delitti contro l'assistenza familiare: abuso di mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.)







Art. 571 c.p.

- Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente ... Se dal fatto deriva una lesione personale ... se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.
- E' un campo che supera la cerchia familiare e l'intento e di correzione e disciplina con la consapevolezza di eccedere nell'uso del mezzo coercitivo




Art. 572 c.p.

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con ... Se dal fatto deriva una lesione personale grave ... se ne deriva la morte la reclusione da 12 a 20 anni.
- Il fine è privo di contenuto correttivo o disciplinare, l'evento non esige il pericolo di malattia, i soggetti sono molti (moglie maltrattata dal marito, ecc,)..
- il reato presuppone relazioni durevoli ed abituali, può essere commissivo (violenze) od omissivo (privazione del cibo). Assorbe il reato di lesioni personali e può concorrere con i reati sessuali, con il sequestro di persona, ecc. Sindrome del bambino maltrattato.









Art. 32 Codice Deontologico MEDICO 2014

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità della vita.

Ed anche

- Il medico segnala all'Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.
- Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all'Autorità competente.
- Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

ESIMENTE II COMMA

- EX ART. 365 IL REFERTO NON È OBBLIGATORIO QUANDO LA SUA PRESTAZIONE ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE
- VI È PRIORITÀ ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTERESSE DEL SINGOLO CHE POTREBBE NON CURARSI PER PAURA DELLA DENUNCIA. RAGIONI UMANITARIE. SE NON CI SI AVVALE E SI CAGIONA UN DANNO INGIUSTO AL PROPRIO ASSISTITO POTREBBE TRATTARSI DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
- LESIONI RIPORTATE IN UNA RISSA O SI ASSISTONO SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO LESIONI PARTECIPANDO AD UNA RAPINA O AUTOLESIONISMO.
- MASSIMA ATTENZIONE E PRUDENZA ALTRIMENTI "FAVOREGGIAMENTO PERSONALE" EX ART. 378 C.P. CHE PUNISCE CHIUNQUE, DOPO CHE FU COMMESSO UN DELITTO PER CUI È PREVISTO L'ERGASTOLO O LA RECLUSIONE, AIUTA TALUNO AD ELUDERE LE INVESTIGAZIONI, CON LA RECLUSIONE FINO A 4 ANNI.
- E' NECESSARIO CHE TRA REFERTO E SOTTOPOSIZIONE DELLA PERSONA A PROCEDIMENTO PENALE ESISTA UN RAPPORTO DI CAUSA-EFFETTO. TALE ESONERO NON È APPLICABILE NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE FOSSE DIRETTA NEI RIGUARDI DI PERSONA LATITANTE O RICERCATA PER ALTRE VICENDE GIUDIZIARIE O CHE DEBBA SCONTARE UNA CONDANNA PER PENA DEFINITIVA CHE IN TAL CASO IL REFERTO NON SAREBBE CAUSA DI ESPOSIZIONE DELLA PERSONA A PROCEDIMENTO PENALE (GIÀ AVVIATO O ANCHE GIÀ DEFINITO) MA SOLO, SEMMAI, OCCASIONE DEL SUO RINTRACCIO.

ART. 331 C.P.P.DENUNCIA

- ART. 331 C.P.P. (DENUNCIA DA PARTE DI P.U. E INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO). E' UNA DENUNCIA DI REATO PROCEDIBILE DI UFFICIO (NON SOLO DELITTO), UNA VOLTA CHIAMATA "RAPPORTO". E' L'ATTO SCRITTO CON IL QUALE IL MEDICO PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO SEGNALA ALL'A.G. UN REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O DEL SUO SERVIZIO.
- 1 ●I PUBBLICI UFFICIALI O GLI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO CHE, NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE LORO FUNZIONI O DEL LORO SERVIZIO, HANNO NOTIZIA DI UN REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO, DEVONO FARNE DENUNCIA PER ISCRITTO, ANCHE QUANDO NON SIA INDIVIDUATA LA PERSONA ALLA QUALE IL REATO È ATTRIBUITO.
- 2 LA DENUNCIA È PRESENTATA O TRASMESSA SENZA RITARDO AL PM O AD UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (DEFINITI EX ART. 57 C.P.P.).
- 3 QUANDO PIÙ PERSONE SONO OBBLIGATE ALLA DENUNCIA PER IL MEDESIMO FATTO, ESSE POSSONO ANCHE REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN UNICO ATTO.
- 4 SE, NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMMINISTRATIVO, EMERGE UN FATTO NEL QUALE SI PUÒ CONFIGURARE UN REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO, L'AUTORITÀ CHE PROCEDE REDIGE E TRASMETTE SENZA RITARDO LA DENUNCIA AL P. M. .

CONTENUTO:

EX ART. 332 C.P.P. "LA DENUNCIA CONTIENE LA ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO E INDICA IL GIORNO DELL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA NONCHÉ LE FONTI DI PROVA GIÀ NOTE. CONTIENE INOLTRE, QUANDO È POSSIBILE, LE GENERALITÀ, IL DOMICILIO E QUANTO ALTRO VALGA ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA ALLA QUALE IL FATTO È ATTRIBUITO, DELLA PERSONA OFFESA E COLORO CHE SIANO IN GRADO DI RIFERIRE SU CIRCOSTANZE RILEVANTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.

DA NOTARE.

- LA DENUNCIA COMPRENDE ANCHE LE CONTRAVVENZIONI PERSEGUIBILI DI UFFICIO QUALI IL FABBRICARE ABUSIVAMENTE ESPLOSIVI, IL PARTECIPARE AD UNA RADUNATA SEDIZIOSA (Secondo la Consulta la *sedizione* in senso giuridico-penale indica "ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni" un atto che deve essere "in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico" e cioè molte cose in più rispetto al senso comune. Che evoca semplicemente ribellione, tumulto, sommossa. 10 0 PIÙ PERSONE), IL FABBRICARE ARMI DI NASCOSTO, ECC.
- NON È PREVISTA (VEDI INVECE IL REFERTO) ALCUNA ESIMENTE (OBBLIGO ANCHE SE SI ESPONE L'ASSISTITO A PROCEDIMENTO PENALE IL CHE È UNA PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER CHI VA DA UN LIBERO PROFESSIONISTA O IN OSPEDALE) E L'OMISSIONE PUÒ COMPORTARE IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO.
- PREVALGONO GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITÀ SU QUELLI INDIVIDUALI MA VI È CHI DICE CHE PREVALGA IL REFERTO (CON ESIMENTE) SE SI TRATTA DI INTERVENTO A FINALITÀ TERAPEUTICA (VEDI ART. 362 C.P.P. PER CUI L'OMESSA DENUNCIA O IL RITARDO DA PARTE DI PU (PUNITI CON LA MULTA) NON SI APPLICA SE IL REATO È PUNIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA MA NEPPURE AI RESPONSABILI DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE SOCIO-RIABILITATIVE PER FATTI COMMESSI DA PERSONE TOSSICODIPENDENTI AFFIDATE PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DEFINITO DA UN SERVIZIO PUBBLICO. ANTEPOSIZIONE DEL MOMENTO MEDICO A QUELLO GIURIDICO SENZA DISPERDERE COMUNQUE SACRIFICARE I DATI BIOLOGICI.
- NON VI SONO DATI BIOLOGICI ED IL REATO, A DIFFERENZA DEL REFERTO, DEVE ESSERSI EFFETTIVAMENTE REALIZZATO (MENTRE NEL REFERTO BASTA PRESTARE ASSISTENZA OD OPERA).

COMPILAZIONE REFERTO

- EX ART. 334 C.P.P.(REFERTO):
- "CHI HA L'OBBLIGO DEL REFERTO DEVE FARLO PERVENIRE ENTRO 48 ORE O, SE VI È PERICOLO NEL RITARDO, IMMEDIATAMENTE AL PM O A QUALSIASI UFFICIALE DI PG DEL LUOGO IN CUI HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA O ASSISTENZA OVVERO, IN LORO MANCANZA, ALL'UFFICIALE DI PG PIÙ VICINO (NB SE AUTORITÀ DIVERSA È UNA OMISSIONE).
- 2 IL REFERTO INDICA LA PERSONA ALLA QUALE È STATA PRATICATA ASSISTENZA E, SE POSSIBILE, LE SUE GENERALITÀ, IL LUOGO OVE SI TROVA ATTUALMENTE E QUANT'ALTRO VALGA A IDENTIFICARLA NONCHÉ IL LUOGO. IL TEMPO E LE ALTRE CIRCOSTANZE DELL'INTERVENTO, DÀ INOLTRE LE NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO, I MEZZI CON I QUALI È STATO COMMESSO E GLI EFFETTI CHE HA CAUSATO O PUÒ CAUSARE. (NB UN REFERTO INCOMPLETO EQUIVALE AD UN REFERTO OMESSO).
- SE PIÙ PERSONE HANNO PRESTATO LA LORO ASSISTENZA NELLA MEDESIMA OCCASIONE, SONO TUTTE OBBLIGATE AL REFERTO, CON FACOLTÀ DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN UNICO ATTO. (È IL CASO P. ES. DI UNA EQUIPE IN UNA URGENZA MEDICO CHIRURGICA).

ABBIAMO GIÀ DETTO CHE:

- * art. 357 c.p. "Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
- * Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
- PUBBLICO SERVIZIO). E' UNA DENUNCIA DI REATO PROCEDIBILE DI UFFICIO (NON SOLO DELITTO), UNA VOLTA CHIAMATA "RAPPORTO". E' L'ATTO SCRITTO CON IL QUALE IL MEDICO PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO SEGNALA ALL'A.G. UN REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O DEL SUO SERVIZIO.

Cause di esclusione della punibilità (1)

- Sono elementi negativi o impeditivi del reato:
- * Cause di esclusione della pena: morte del reo dopo la condanna, amnistia (estinzione del reato), indulto (remissione della pena), grazia (atto di clemenza individuale).
- *Cause di estinzione del reato: morte del reo prima della condanna, remissione di querela, perdono giudiziale per i minori fra 14 e 18 anni in casi particolari.

Cause di esclusione della punibilità (2)

- Esse possono escludere:
- ✓ l'antigiuridicità: impediscono il sorgere del reato stesso, togliendogli il carattere antigiuridico (p. es. reazione per legittima difesa, consenso dell'avente diritto, adempimento di un dovere, uso legittimo di armi, esercizio di un diritto, stato di necessità, esimenti speciali, esimenti non codificate).
- √ la colpevolezza: incidono sull'elemento psicologico del reato escludendo
 il dolo o la colpa (p. es. il commettere un reato sotto la minaccia di
 un'arma; caso fortuito, forza maggiore, violenza fisica, errore sul fatto).
- ✓ la imputabilità: tolgono la capacità di intendere o di volere ovvero la capacità mentale necessaria per la punibilità (vizio di mente; età minore; ubriachezza e stupefazione involontaria; intossicazione cronica da alcool; sordomutismo; incapacità procurata).

Cause di esclusione della colpevolezza (escludono la punibilità)

- Caso fortuito: avvenimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce improvvisamente nell'azione di un soggetto, cagionando un evento inevitabile. Nessun rimprovero può portarsi all'autore.
- Forza maggiore: avvenimento esterno derivante dalla matura o da un terzo e che costringe l'uomo a comportarsi contro la sua volontà. Deve essere una forza imprevedibile, inevitabile, irresistibile.
- Violenza fisica: costrizione fisica portata su di un individuo al fine di fargli commettere un reato (di cui risponderà l'autore della violenza stessa). Se la violenza fosse "morale" si tratterebbe di "stato di necessità determinato dall'altrui minaccia" mentre l'utilizzo di trattamenti che sopprimono coscienza e volontà potrebbe integrare la "incapacità procurata".
- Errore di fatto: la falsa rappresentazione di una situazione di fatto influisce sulla determinazione della volontà, inducendo ad azioni che non sarebbero state commesse se l'autore non fosse caduto involontariamente in errore (che deve essere "essenziale", ovvero cadere su di un elemento costitutivo del reato, nonchè scusabile e non determinato da colpa: non è esclusa la punibilità per un reato diverso). In caso di inganno ne risponde l'autore dell'inganno.

Cause di esclusione dell'antigiuridicità

- Sono cause di giustificazione "codificate" (esimenti generali valgono per tutti i reati -) oppure "non codificate" (esimenti tacite, dedotte da fonti extralegislative).
- Esimenti speciali: p. es. il sanitario che omette il referto per non esporre la persona assistita a procedimento penale oppure che esegue un trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui a scopo scientifico o di cura (consenso).
- Esimenti non codificate: sono "tacite" e riguardano la non punibilità di azioni ritenute "socialmente adeguate": teorie del giusto scopo (giusto mezzo per un giusto fine) o del bilanciamento degli interessi

Esimenti generali

- hanno interesse medico legale e deontologico:
- Legittima difesa: necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
- Adempimento di un dovere: dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità.
- Esercizio di un diritto: libertà di stampa, difesa della proprietà entro certi limiti.
- Stato di necessità.
- Consenso dell'avente diritto.

Stato di necessità

- Ex art. 54 c. p.: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.".
- Parte utilitaristica: ci si trova in una situazione pericolosa che può essere evitata solo compiendo un'azione contraria al diritto (il naufrago che, su di un relitto incapace a sostenere 2 persone, impedisce all'altro di salire). "Necessitas legem non habet": la giustificazione si ha nell'istinto di conservazione. Teoria della non esigibilità: impossibile il pretendere un comportamento diverso da una persona in pericolo.
- Parte altruistica: la scriminante della non punibilità è prevista anche per la salvezza di un bene altrui (molto importante dal punto di vista sanitario).

Requisiti dello stato di necessità

- Pericolo attuale (imminente e sovrastante, in atto al momento dell'azione) ed inevitabile (non evitabile con condotta diversa).
- Il danno alla persona deve essere grave ovvero un serio pregiudizio per la vita, l'incolumità individuale, l'onore o il pudore.
- Il pericolo deve essere involontario ovvero non cagionato dallo stesso agente (non si può p. es. scagionare chi appicca il fuoco e poi sacrifica la vita altrui per salvare la propria).
- Proporzionalità fra fatto e pericolo: valutazione oggettiva di corrispondenza fra l'entità del pericolo corso e le conseguenze dell'azione compiuta (specie se è in gioco la vita propria o altrui).
- Chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo non può invocare lo stato di necessità: il medico non può rifiutarsi di prestare opera in una epidemia per evitare il contagio.

Cassazione civile sez. III 7 luglio 2016 n. 13919

- Affinché lo stato di necessità sia ravvisabile deve sussistere la necessità di salvare sè
 od altri dal pericolo reale di un grave danno alla persona.
- Un soggetto si deve trovare fortuitamente in una situazione imprevista ed imprevedibile, indipendentemente dalla sua volontà e dalla sua possibilità di esercitare un controllo su quanto stia accadendo: è allora giustificabile il compimento di scelte altrimenti sanzionate dai canoni della responsabilità civile, purchè finalizzate alla necessità di salvare sè od altri dalla imprevista ed imprevedibile situazione di pericolo.
- L'elemento di imprevedibilità è strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione (altrimenti una situazione di pericolo potrebbe essere affrontata e risolta nei modi ordinari, senza ledere altri diritti).
- Lo stato di necessità non è evocabile nella infezione da emotrasfusione: una operazione di urgenza effettuata in una struttura ospedaliera non opera in stato di necessità e si applicano le ordinarie regole di prudenza (controlli preventivi, standards di sicurezza, igiene imposti normalmente ad un ospedale).

Il consenso informato

- Il consenso all'atto medico costituisce l'elemento portante di un corretto rapporto medico - paziente (ricorda l'art. 32 della Costituzione).
- Un trattamento medico -chirurgico effettuato senza il consenso è illecito dal punto di vista etico - morale, deontologico e giuridico (civile e penale).
- Ex art. 4 CDM 2014 presupposto dell'attività medico chirurgica sono " i principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità", senza "sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.", con libera scelta, libertà di curare, secondo la propria formazione culturale ed indipendenza professionale.

Il consenso dell'avente diritto (1)

- Art. 50 c.p.: "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne".
- Il soggetto consenziente deve essere titolare del bene offeso o posto in pericolo: non è ammessa la rappresentanza di terzi (p. es. per il minore).
- Il consenso deve essere prestato da un soggetto capace di intendere e di volere, informato sull'oggetto del consenso, consapevole delle conseguenze che ne deriveranno (consenso informato e consapevole).
- Il consenso deve consistere in una manifestazione di volontà tacita, a voce o per iscritto.
- Il consenso deve riferirsi a un bene disponibile: ne sono esclusi la vita, l'onore, la salute e sono vietati (ex art. 5 C. C.) gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino un diminuzione permanente dell'integrità fisica o siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Ed ancora

- Il consenso deve sussistere al momento dell'azione e deve essere revocabile ed anche libero (non viziato da violenza o errore). DEVE essere preceduto da informazione.
- Non è valido il consenso prestato da minori di anni 14 (capacità naturale) ed in genere lo si considera valido solo dopo i 18 anni (capacità civile), pur se con un'area intermedia (14-18 anni) in cui si può valutare con la partecipazione dei genitori o del legale rappresentante.
- Rammentare la convenzione di Oviedo.
- Il minore emancipato (che contrae matrimonio dopo i 16 anni) può acconsentire autonomamente all'atto medico.

Ed ancora

- Art. 32 della Costituzione: "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- Art. 1 legge 23/12/1978, n. 888, istitutiva del SSN: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il SSN", mentre, ex art. 33: "Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari ... Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori ... devono essere accompagnati ad iniziative volte ad assicurare il consenso".

Ancora qualche pensierino

- * L'informazione deve servire al paziente per arrivare ad una decisione, non necessariamente ad un consenso, potendosi rifiutare un trattamento.
- Davanti ad un legittimo rifiuto bisogna comunque assistere il paziente proponendogli quei trattamenti che, pur non essendo ottimali, sono i migliori subito dopo quelli rifiutati.
- * "Nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della propria salute e integrità personale, pur nei limiti previsti dall'ordinamento, non può essere compreso che il diritto di rifiutare le cure mediche, lasciando che la malattia segua il suo corso fino alle estreme conseguenze ... la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente ... ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell'avente diritto" (Corte Assise Firenze, 1990).

Ed ancora

- * L'evento che il medico ha l'obbligo giuridico di impedire non è la morte o il pregiudizio alla salute, ma il fatto che una persona in condizioni di bisogno non sia assistita e che non siano offerte le cure disponibili, sempre però nel rispetto della volontà del paziente.
- Quando la volontà del paziente sia chiaramente e sicuramente dimostrabile, la vita umana è, in un certo senso, un bene disponibile. Non può essere infatti imposta ad una persona né per il suo bene né per l'interesse della comunità in cui vive.

E RICORDIAMO CHE:

- L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE FORNITA SENZA TERRORIZZARE IL MALATO E SENZA PROPORRE IPOTESI DI COMPLICANZE ASSOLUTAMENTE INCONSUETE OVVERO SI DEVE INFORMARE SUI RISCHI PREVEDIBILI E NON AL LIMITE DEL FORTUITO (???).
- * L'INFORMAZIONE, FORNITA IN MODO COMPRENSIBILE, DEVE ESTENDERSI AI RISCHI SPECIFICI RISPETTO A DETERMINATE SCELTE, AFFINCHE' IL PAZIENTE POSSA DECIDERE FRA LE VARIE POSSIBILITA'.
- SOLO IL PAZIENTE E'TITOLARE DELLA PROPRIA SALUTE E QUINDI DEL CONSENSO, MOTIVO PER CUI NON SONO AMMESSE DELEGHE E SI DEVONO FORNIRE, CON LE DOVUTE CAUTELE, PROGNOSI GRAVI O INFAUSTE.
- * AGIRE SENZA CONSENSO CONFIGURA SEMPRE "NEGLIGENZA"E SI PUO' ANDARE INCONTRO AD IPOTESI DI REATO DI VIOLENZA PRIVATA, STATO DI INCAPACITA' PROCURATA MEDIANTE VIOLENZA, LESIONI PERSONALI VOLONTARIE, OMICIDIO COLPOSO.
- ❖ In sede civile il mancato consenso rende palese la responsabilità del trattamento sanitario anche se il trattamento non configura una vera colpa professionale: è un danno risarcibile anche se non vi è riduzione dell'integrità psicofisica.

Rammentare

- Il consenso andrebbe sempre documentato, pur se la legge non prevede forme in cui vada espresso.
- * Consenso scritto: è previsto per la donazione di viscere da vivente, la donazione di sangue, l'esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca clinica e scientifica, l'emotrasfusione, le sperimentazioni cliniche di medicinali, la PMA.
- * Consenso allargato: nella personalizzazione della informazione nei confronti di un atto chirurgico è opportuno che il paziente esprima o meno il consenso a modifiche in corso d'opera della tecnica chirurgica.
- Utile la presenza di un testimone, meglio se vincolato dal segreto professionale.
- * Nelle condizioni di stato di necessità (art. 54 c.p.) il NON agire in assenza di consenso potrebbe integrare il reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

L'igienista dentale

- I compiti e doveri sono descritti nel Codice Deontologico, praticando autonomamente, con responsabilità diretta, nel proprio ambito professionale, attività terapeutico riabilitativa.
- Ciò, come per il medico, NON vuol dire potestà di curare liberamente poiché uno dei presupposti è proprio il consenso: vedi l'art. 50 c.p. (non punibilità), nei limiti concessi dall'art. 5 C. C. (atti di disponibilità del proprio corpo) e del dovere di informare l'assistito e di rispettarne l'autonomia decisionale.

CDM 2014 art. 35

- Consenso e dissenso informato: L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.
- Il medico non intraprende nè prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.
- Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica
- Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Il medico:

- Art. 37 CDM (consenso o dissenso del legale rappresentante): "Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
- Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Da notare

- E' evidente che il consenso, basato su di una specifica informazione su quanto ne forma l'oggetto, presuppone che l'informazione provenga da chi effettuerà la prestazione professionale o da delegato che ben conosca il caso concreto.
- Consenso implicito (prestazioni di routine e senza rischi), consenso esplicito, consenso presunto (casi di incapacità psichica permanente o transitoria in condizioni di stato di necessità ex art. 54 c.p.: si agisce per il bene del paziente).

Problemino

- Persone maggiorenni in stato di incoscienza o di incapacità che rechino con sé dichiarazioni di dissenso a trattamenti terapeutici. Vi sono 2 possibilità,
- 1. il pz. non ha espresso alcuna volontà prima della perdita di coscienza: si agisce nel bene del paziente, a nulla rilevando decisioni o pareri dei familiari.
- 2. il pz. ha espresso il proprio dissenso all'atto medico prima di perdere conoscenza. Vi sono allora 2 possibilità:
 - L.condizione di incoscienza prevista e preventivata dal pz. come evoluzione naturale della patologia: si tiene conto della volontà espressa in stretta attualità previa informazione (dissenso informato).
 - II. condizione di incoscienza accidentale e non prevista dal pz. con dissenso espresso al di fuori dell'urgenza clinica: consenso presunto (non è valido un dissenso presunto), pur tenendo conto delle possibili alternative terapeutiche.

NEL CASO DEL MINORE

- * E' dovere e diritto dei genitori l'agire solo nell'interesse dei figli (art. 50 Costituzione), e la salute del minore viene tutelata anche contro la volontà dei genitori, ma se rifiutano o sono in disaccordo:
 - 1. se trattamento necessario ed indifferibile ed i genitori rifiutano: giudice tutelare.
 - 2. se un genitore è lontano o non in grado di agire: decide l'altro genitore.
 - 3. se genitori separati o divorziati: per i problemi di salute è necessario in consenso di entrambi i genitori (salvo diverse disposizioni giudiziarie).
 - 4. se contrasto decisionale fra genitori: ognuno può far ricorso al Tribunale per i minorenni.
 - 5. se incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio: decide il padre per i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
 - 6. se vi è conflitto fra le parti (medici, genitore, minore): ricorso al Tribunale per i Minorenni.
 - 7. Se vi è un tutore o similare: si fa riferimento a questo

II MINORE

- * Il minore, in rapporto alla maturità raggiunta ed alla complessità delle scelte da attuare, può essere in grado di autodeterminarsi operando delle scelte consapevoli. Per altro alla capacità di comprendere può non corrispondere quella di autodeterminarsi.
- * Ex art. 32 CDM, il medico tutela il minore (soggetto fragile), in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all'Autorità competente.



- * La legge italiana non prevede espressamente che "il minore non ha la capacità di dare il consenso ad un intervento di carattere sanitario": si discute se tale capacità si acquisisce al XVIII anno (come previsto dall'art. 2 C. C. sulla maggiore età e capacità di agire: con la maggiore età di acquisisce la capacità di compiere gli atti per i quali non sia stabilità una età diversa).
- Nel dubbio ex art. 32 CDM (soggetti fragili) il medico tutela il minore ed, ex art. 35 (consenso e dissenso informato), tiene in considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
- * Ex art. 37, se il legale rappresentante rifiuta un trattamento terapeutico che il minore, maturo e consapevole, vuol fare, specie se necessario ed indifferibile, il medico deve fare la segnalazione all'Autorità competente.
- * Codice internazionale sui diritti dell'infanzia (art. 12 1989): "Gli Stati ... garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente su ogni questione che lo interessa , le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità ...".

Ancora il minore

- * Art. 37 CDM (2014): "Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
- * Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili

Norme sul minore

- * Codice internazionale sui diritti dell'infanzia (20/12/1989) art. 12: "Gli Stato ... garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità...si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato ...".
- * Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4/4/1997, ratificata con l. 28/3/2001, n. 145): "... l'intervento non può essere effettuato su una persona che non abbia la capacità di dare il consenso, a meno che ciò non sia fatto per il suo diretto beneficio. Quando secondo legge un minore non ha la capacità di dare il consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, dell'autorità o di una persona o di un tutore designato dalla legge ... La persona interessata, nella misura possibile, deve essere coinvolta nella procedura di autorizzazione".

Regione Friuli - Venezia Giulia

- Legge 1/6/1985, n. 23 ("Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell'ambito dei servizi delle USL"), art. 6.
- * Salvo i casi di stato di necessità, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se sperimentale, nè alcun intervento assistenziale, socio psicologico od indagine, possono essere praticati contro la volontà dell'interessato che, di norma, è messo in condizioni di rendersi conto di quanto gli viene proposto.
- * Il paziente ha diritto di chiedere all'operatore informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata, venendo informato anche del rischio che, eventualmente, gli deriverà dal rifiuto del trattamento diagnostico terapeutico proposto dal sanitario curante.

Ed ancora nel FVG

- * In caso di rifiuto del paziente e se non sono possibili prestazioni alternative, il responsabile della struttura provvederà a trasferire il paziente in altra struttura ...
- * Del rifiuto del paziente deve farsi esplicita menzione in cartella clinica, indicando i motivi, le prestazioni sanitarie alternative proposte e le motivazioni tecniche del suo eventuale trasferimento in altra struttura.
- * Al momento della raccolta dell'anamnesi, che deve essere svolta con la dovuta riservatezza, il malato ha il diritto di far riportare il suo pensiero in merito al suo stato di salute e ad eventuali o presunte incompatibilità con la terapia in atto.
- * Allorchè il malato è completamente o parzialmente incapace di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai commi precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che ha titolo o che ne risponde ai sensi di legge.

Comunque

- Anche la documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad un altro soggetto l'informazione deve essere rispettata (si affida in tutto e per tutto al sanitario: va documentato).
- il consenso è un diritto del paziente, non un suo dovere.
- non sussiste per altro obbligo di cura da parte del medico davanti ad un dissenso libero e consapevole, documentato, del paziente. Il paziente può anche decidere di morire.

Atto medico

- E' caratterizzato dall'attività di diagnosi, di profilassi e di cura (Cass. Pen. sez. VI, sent, 8885/16) per cui, il soggetto non munito di laurea in medicina, che compie una di tali attività che caratterizzano l'attività medica, commette il delitto di esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall'art. 348 c.p.
- Non rileva il metodo scientifico adoperato (tradizionale o alternativo), ma il concreto svolgimento di atti specifici (quali la visita del paziente, la diagnosi, la prescrizione di terapie) di esclusiva competenza del medico abilitato.

L'assoluzione in sede penale con formula piena non è sempre idonea ad evitare una condanna in sede civile

Cass civ., III sez. sent. n. 8035/2016, aprile 2016

Infatti

- sentenza penale di non doversi procedere per reato estinto per prescrizione o per amnistia: il giudice civile NON ne tiene conto.
- sentenza penale irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso: ha efficacia di giudicato in sede civile.
- sentenza penale con insussistenza del fatto o impossibilità di attribuire il fatto all'imputato: ha effetto in sede civile.
- sentenza di assoluzione per insufficienza di prove circa la commissione del fatto o l'attribuibilità all'imputato: non rileva in sede civile.
- per la rilevanza in sede civile della sentenza assolutoria sono necessari la coincidenza delle parti nei due procedimenti e che si discuta del medesimo fatto (stessi elementi costitutivi).

Ed anche

- la colpa, in sede civile, non si valuta sotto il profilo psicologico proprio del diritto penale ma come condotta posta in essere dal sanitario in violazione del modello al quale avrebbe dovuto conformarsi per adempiere alla sua obbligazione di cura nel rispetto sia delle indicazioni della scienza che dei parametri di diligenza e di cautela.
- nesso causale penale: "oltre ogni ragionevole dubbio".
- nesso causale civile: "più probabile che non", ovvero principio della preponderanza dell'evidenza.

GIP

- Giudice per le Indagini Preliminari: sostituisce la figura del Giudice Istruttore.
- esercita una funzione di garanzia della legalità delle indagini preliminari.
- non ha poteri di iniziativa probatoria: provvede solo su istanza delle parti per atti tassativamente previsti dalla legge (applicazione della misura cautelare, su richiesta del P. M., richiesta di archiviazione e di intercettazioni telefoniche, rito abbreviato, patteggiamento applicazione della pena su richiesta delle parti decreto penale di condanna).
- non ha un fascicolo proprio ma solo quanto gli trasmette il P.
 M. (anche quelli a favore dell'indagato).

GUP

- Giudice per l'Udienza Preliminare: decide, su richiesta del P.M., sul rinvio a giudizio dell'indagato o l'archiviazione.
- spartiacque fra indagini preliminari e giudizio.
- può emettere sentenza di non luogo a procedere (estinzione del reato, fatto che non sussiste, fatto che non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso...).
- l'imputato può rinunciare all'udienza preliminare chiedendo il giudizio immediato.
- può chiudere la discussione se è in grado di decidere sullo stato degli atti.

Legge "Lorenzin" 2018

Art. 348 c.p. (Esercizio abusivo di una professione): "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10 mila a euro 50 mila.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

- Si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 15 mila a euro 75 mila nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
- Art. 86 ter disp. att. CPP: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice (CPP, applicazione della pena su richiesta delle parti) per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

Modifiche art. 589 e 590 c.p.

- Art. 589 c.p.:"Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione dello Stato o di un'arte sanitari, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.
- Art. 590 c.p.: idem (Se il fatto è commesso ...) "la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni."

TULS Rd.27/6/1934, n. 1265, comma 1.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'art. 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 7.500.

Nuovo reato (art. 586 bis.)

- G. U. n. 68 dd. 22/3/2018
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

Ed ancora

* La pena di cui al I comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

Aggravanti

- La pena di cui al I e II comma è aumentata.
 - A. se dal fatto deriva un danno alla salute;
 - B. se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
 - C. se il fatto è commesso da un componente o da un dipendendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazioni o di un ente riconosciuti dal CONI. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Altri nuove fattispecie di reato 2018

- * art. 593 bis c.p.: interruzione della gravidanza per colpa (reclusione da 3 mesi a 2 anni); se parto prematuro pena diminuita della metà. Pena aumentata se fatto commesso in violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
- * art. 593 ter c.p.: interruzione di gravidanza non consensuale (anche consenso estorto con violenza, minaccia o con l'inganno): reclusione da 4 a 8 anni. Idem se interruzione con azioni dirette a provocare lesioni alla donna (se morte reclusione da 8 a 16 anni; se lesioni gravissime da 6 a 12; se lesioni gravi pena diminuita; pena aumentata se minore 18 anni).

ED ANCORA 2018

MODIFICHE ART. 601 BIS C.P.: TRAPIANTO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE. CHIUNQUE COMMERCIA, ACQUISTA, VENDE, TRATTA, PROCURA ORGANI O PARTI DI ORGANO: RECLUSIONE DA 3 A 12 ANNI. SE OPERA DI MEDIAZIONE PER TRARNE VANTAGGIO ECONOMICO RECLUSIONE DA 3 A 8 ANNI. SE FATTI COMMESSI DA ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA ALLA CONDANNA CONSEGUE INTERDIZIONE PERPETUA DALLA PROFESSIONE.